



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza cartolare del 11.05.2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 8682/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "fondo di garanzia Inps" e vertente

TRA

VOZZA Rosa rapp.ta e difesa dagli avvocati Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco Di Maio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come in atti

RICORRENTE

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia ed Itala De Benedictis ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – Ufficio Legale INPS

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 09.10.2018, parte ricorrente, in epigrafe indicata, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della società Antico Opificio Serico De Negri s.r.l. dal 23/5/1977 transitando, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società affittuaria dell'azienda (Servizi Tessili s.r.l., già Antico Opificio Serico di San Leucio s.r.l.), esponeva che, a far data dal 21/10/2008, la cedente (AOS) era stata dichiarata fallita da questo Tribunale e la lavoratrice aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo per la somma di € 9.418,68 a titolo di TFR maturato fino al trasferimento (1/10/2008);



che, il G.D., accogliendo la domanda, aveva ammesso il credito al passivo, subordinandone il pagamento alla cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria; che, in data 31/12/2015, il rapporto di lavoro con Servizi Tessili s.r.l. era cessato per effetto del licenziamento; che, successivamente, quest'ultima veniva dichiarata fallita e che, pertanto, la ricorrente veniva ammessa al passivo anche per la quota di t.f.r. maturata alle dipendenze della cessionaria; che la Curatela del fallimento, con piano di riparto parziali, aveva provveduto al versamento di acconti sul TFR; che parte ricorrente richiedeva al Fondo di Garanzia INPS il pagamento del TFR residuo, non versato, inoltrando successivamente il ricorso amministrativo nei termini di legge; che, successivamente, in data 30/1/2018 la Curatela del fallimento AOS aveva versato alla lavoratrice un ulteriore acconto di talché l'importo residuo spettante alla ricorrente ammonta ad € 1.551,93; che l'Inps, quale gestore del fondo di garanzia ex art. 2 D.lgs. 297/1992, non aveva mai provveduto al pagamento della residua prestazione.

Tanto premesso, deducendo che lo stato passivo era stato reso esecutivo e che, pertanto, erano stati soddisfatti i presupposti disciplinati dall'art. 2 della legge 297/1982, concludeva chiedendo di condannare l'Inps al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 1.551,93, oltre interessi e rivalutazione dal 30/1/2018 (data del pagamento parziale) vinte le spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che eccepiva l'impossibilità di poter liquidare il TFR maturato non avendo parte ricorrente allegato all'istanza amministrativa i modelli indispensabili per individuare correttamente la somma da erogare atteso che la richiesta della ricorrente aveva ad oggetto il pagamento di quote di trattamento di fine rapporto maturate e non versate dalla fallita società al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (PREVIMODA).

Evidenziava, inoltre, che la quota di TFR richiesta non versata dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare non poteva essere erogata direttamente al lavoratore interessato come richiesto in ricorso. Tanto premesso, deducendo l'infondatezza della domanda, per i motivi sopra esposti, concludeva per il rigetto della stessa. Vinte le spese di lite.

La causa, istruita solo in via documentale, veniva decisa, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il paese, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

Dalla documentazione versata in atti risulta che l'importo richiesto dalla parte ricorrente all'Inps, quale gestore del fondo di garanzia, corrisponde ad una quota di trattamento di fine rapporto maturata e non versata dalla fallita società al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (PREVIMODA).

Tanto premesso va evidenziato che, nel caso di specie, operano le norme di cui all'art. 5 del D.lgs. 80/1992 relativamente alla previdenza complementare, ipotesi normativa ben distinta da quella di cui all'art. 2 della legge 297/1982 che si applica alle forme di previdenza obbligatoria.



L'art. 5 del d.lgs. 80/92 ha previsto l'istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.

L'art. 5 del d.lgs 80/92 (Disposizioni in materia di previdenza complementare) prevede che: *1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia [1].*
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”

Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi al Fondo pensione da parte del datore di lavoro colpito da una procedura concorsuale, all'aderente non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, lo stesso ha la facoltà di chiedere al Fondo di Garanzia INPS di integrare le contribuzioni omesse presso il Fondo Pensione complementare.

L'associato, quindi, che si trovi alle dipendenze di un'azienda che abbia fatto ricorso o sia stata sottoposta a procedura concorsuale che non abbia provveduto agli obblighi contributivi nei confronti del Fondo, può fare richiesta al fondo di garanzia INPS affinché lo stesso provveda al versamento di tutte le contribuzioni omesse.

La domanda del lavoratore ex art. 5 del d.lgs 80/92, pertanto, può essere diretta ad ottenere il versamento alla gestione del Fondo di previdenza complementare prescelto dal lavoratore della contribuzione omessa dal datore di lavoro per la previdenza complementare.

La norma prevede infatti espressamente che l'INPS integri, presso la gestione di previdenza complementare, i contributi omessi.

In particolare, se (come nella specie) si verifica l'inadempimento datoriale nel versamento della quota di accantonamento della retribuzione ovvero il mancato versamento della trattenuta al Fondo, il lavoratore deve chiedere al Fondo, ex art. 5 D.lgs. 80/92 di integrare presso la gestione interessata i contributi omessi.

Ne consegue che, pertanto, il lavoratore non può richiedere la liquidazione in suo favore del TFR da parte dell'INPS invocando la disciplina del Fondo di garanzia ex art. 2 legge 297/82, norma evidentemente non applicabile nel caso di previdenza complementare per quanto detto.



La norma invero attribuisce al lavoratore il diritto di chiedere all'INPS di integrare i contributi omessi presso la gestione di previdenza complementare interessata ma non accorda al lavoratore il diritto di richiedere direttamente al fondo gestito dall'Inps i contributi inevasi.

Per tali ragioni la domanda così come proposta non può trovare accoglimento.

Spese compensate stante la particolarità e novità della questione.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso
- 2) compensa le spese di lite

Santa Maria Capua Vetere 11.05.2020

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi

